



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



SETTORE I AFFARI GENERALI
Ufficio Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 17/02/2025

REGISTRO GENERALE N. 341 DEL 11-3-25

OGGETTO: Liquidazione di indennità sostitutiva per ferie non godute all'ex dipendente Matricola 2810.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina R.G. n. 1033 del 08/08/2022 si è dato atto del collocamento a riposo della dipendente matricola 2810, per aver maturato il diritto alla pensione di anzianità con decorrenza 01/09/2022;

- che con istanza acquisita al prot. N° 38043 del 20/09/2022, la stessa ha chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva in relazione ai 66 giorni di ferie non godute per motivi non imputabili alla stessa;

Acquisite le attestazioni dei responsabili dell'Area ove la dipendente ha prestato attività lavorativa, agli atti, con cui vengono espresse le motivazioni della non concessione delle ferie richieste dalla dipendente (peraltro regolarmente rinviate negli anni precedenti), per motivate ragioni di servizio;

Considerato:

- che l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 stabilisce l'obbligatorietà della fruizione delle ferie, prevedendo che tali giornate «...non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» e configurando, pertanto, un divieto di carattere generale;

- che con circolare n. 40033 del 8 ottobre 2012 la Funzione Pubblica ha precisato che nel divieto posto dal comma 8 dell'art. 5 del citato D.L. n. 95/2012 non rientrano i casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente;

Richiamata la sentenza n. 15652 del 14 giugno 2018 con la quale la Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, che riconosce al lavoratore il diritto ad un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione", ha affermato «che il diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore»;

Richiamati:

- l'art. 38 c.11 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022, che ha introdotto la seguente regolamentazione: "Le ferie maturate e non godute per esigenza di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative";

- la sentenza n. 148 del 24 gennaio 2024 del Consiglio di Stato che ha ribadito che "il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso imputabile. Ove invece il dipendente abbia avuto possibilità di fruire delle ferie (e quindi in assenza di una indicazione in senso contrario proveniente dal datore di lavoro), vige il divieto di monetizzazione di cui all'art. 5 comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95";

Mus

Considerato:

- che il caso in questione rientra tra quelli per i quali non si applica il divieto di cui all'art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012, in quanto la dipendente matricola 2810 non ha potuto godere delle ferie spettanti per motivate ragioni di servizio e successivamente per cessazione dal servizio dal 01/09/2022;
- che, in tale ipotesi, spetta, quindi, l'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, ciò in quanto il lavoratore, al termine del rapporto per raggiungimento dell'età pensionabile, non è più nella possibilità di godere delle ferie maturate.

Dato atto che, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del CCNL stipulato il 5 ottobre 2001, il compenso sostitutivo delle ferie non fruite è determinato per ogni giornata prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lettera e), del CCNL del 14 settembre 2000;

Ritenuto pertanto legittimo liquidare e pagare all'ex dipendente matricola 2810, la somma complessiva di € 6.309,73 comprensiva di oneri riflessi ed irap, a titolo di indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute fino al 01/09/2022 pari a n. 66 giorni effettivi, come da prospetti predisposti dagli Uffici Gestione Giuridica ed Economica del Personale;

Visti

- l'art. 52, comma 2, lettera e), del CCNL del 14 settembre 2000;
 - l'art. 38 c.11 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022;
 - gli articoli 183 e 184 del d.Lgs. n. 267/2000;
 - il D lgs. n. 267 del 18 agosto 2000- Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Vista** la determina sindacale di conferimento degli incarichi ai titolari di Elevata Qualificazione;
Visto il vigente regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
Visto l'O.R.E.L. vigente;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:


- 1. di liquidare** e pagare la somma complessiva di € 6.309,73, comprensiva di oneri ed Irap in favore dell'ex dipendente matricola 2810 collocata a riposo dal 01/09/2022, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute poiché non concesse per ragioni di servizio, per 66 giorni complessivi ai sensi dell'art. 38 c.11 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022;
- 2. di prelevare** la suindicata somma di € 6.309,73 (di cui € 4.769,26 per emolumenti, € 1.135,08 per oneri riflessi ed € 405,39 per Irap), dagli appositi stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, esigibilità 2022, (Impegno n. 89/2022) come segue:
 - quanto ad € 4.769,26 per emolumenti dalla Missione 01, Progr. 011, Titolo 1, Macroaggregato 1, cap. 18,
 - quanto ad € 1.135,08 per oneri riflessi: dalla Missione 01, Progr. 11, Titolo 1, Macroaggregato 1, cap. 83,
 - quanto ad € 405,39 per Irap dalla Missione 01, Progr. 11, Titolo 1, Macroaggregato 2, cap. 21;
- 3. di individuare** responsabile del procedimento l'Istruttore Concetta Manenti, responsabile dell'Ufficio Gestione Giuridica del Personale;
- 4. di dare atto** dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della scrivente e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- 5. di dare atto** che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato.

Mus

6. **di demandare** agli Uffici Gestione Giuridica e Gestione Economica del Personale di porre in essere gli adempimenti di rispettiva competenza scaturenti dal presente provvedimento;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
8. **di trasmettere** la presente determinazione al Settore Finanze per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


(Istr. Concetta Manenti)





IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dott.ssa Maria Sgarlata)




-SERVIZIO FINANZIARIO-

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IMPEGNO N. 89/2022 → VISIONARIO DA DOT. SSA TERESA ALECCI
Messa Alecci

LIQUIDAZIONE . 423/2025

MANDATO N. 530/2025

REV n° 478/479/2025 

DISTINTA N. 60/2025-EXPORT 6280-

DISTINTA N. 48/2025-EXPORT 5805/2025

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

Scicli, li - 6 MAR. 2025



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

